

*Studio Legale*  
*Avv. Antonio Giuseppe GALGANO*

TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA EX ART. 151 CPC

PER

**Amato Maria** C.F. n. MTAMRA68H46C125E; **Artusi Daniela** C.F. n. RTSDNL70P47G942U; **Benedetto Gianpietro** C.F. n. BNDGPR79C15G942X; **Bonomo Fabiana** C.F. n. BCHFBN94L41F104G; **Bochicchio Valeria** C.F. n. BCHVLR86E62L418Q; **Bonelli Silvana** C.F. n. BNLSVN73B63G942X; **Bonomo Marianna** C.F. n. BNMMRN87P64F205B; **Bonomo Mariella** BNMMML78C64G786T; **Bruno Agnese** C.F. n. BRNGNS73H66G942T; **Caputo Lucia** C.F. n. CPTLCU82L46R104Y; **Carbone Eufemia** C.F. n. CRBFLE74A56G942J; **Carratù Katia** C.F. n. CRRKTA72D50D086J; **Carriero Donatella** C.F. n. CRRDNT86M66G492C; **Caschetta Michela** C.F. n. CSCMHL75L51F104J; **Castelluccio Michela** C.F. n. CSTMHL85E44C619G; **Cestari Angelica** C.F. n. CSTNLC82B66E919P; **Cillis Giuseppe** C.F. n. CLLGPP80C20G942D; **Colucci Assunta** C.F. n. CLCSNT77D69G942Q; **Coluzzi Michele** C.F. n. CLZMHL88H26G942U; **Coviello Andreina** C.F. n. CVLNRN68R50G942H; **Coviello Renata** C.F. n. CVLRNT81C44G942E; **Cresci Flavia** C.F. n. CRSFLV87L53E919X; **D'Alterio Vollaro Paloma** C.F. n. DLTPLM81A49L219R; **D'Andrea Elvira** C.F. n. DNDLVR86P58E409V; **De Bonis Anna Maria** C.F. n. DBNNMR87H47G942U; **De Bonis Carmelita** C.F. n. DBNCML92B61G942U; **De Carlo Patrizia** C.F. n. DCRPRZ73E66G942V; **D'Elia Angela** C.F. n. DLENGL85D48I4220; **Delle Donne Marco** C.F. n. DLLMRC85D19G942D; **De Maria Fausto Alberto** C.F. n. DMRFTL76A27C619J; **Del Prete Silvia Rita** C.F. n. DLPSVR87H67F104Q; **De Rosa Rocco** C.F. n. DRSRCC83R18L418U; **De Salvatore Tiziana** C.F. n. DSLTZN71S60G942B; **Di Blasio Maria Pia** C.F. n. DBLMPN71R68Z103T; **Di Capua Teodosio** C.F. n. DCPTDS89B13G942Y; **Di Giacomo Rosanna** C.F. n. DGCRSN85E46F839E; **Di Ioia Giorgio Serafina** C.F. n. GRGSFN81D69G942Z; **Di Virgilio Antonio** C.F. n. DVRNTN69A28I305U; **Dolce Donatella** C.F. n. DLCDTL81R56G942F; **Faraone Marianna** C.F. n. FRNMNN83R48H703X; **Fermo Franca** C.F. n. FRMFNC78R52L418C; **Ferrara Antonio** C.F. n. FRRNTN75S24E409B; **Ferri Teresa** C.F. n. FRRTRS90P54L418F; **Figliolia Anna** C.F. n. FGLNNA72D51H7030; **Frontuto Giuseppe** C.F. n. FRNGPP87A05L418Y; **Fulgione Laura** C.F. n. FLGLRA87D68G942W; **Fusco Valeria** FSCVLR87H57G942X; **Gagliardi Ermelinda** C.F. n. GGLRLN89S58E409B; **Gargaglione Rita** C.F. n. GRGRTI71S66C619U; **Garzillo Laura** C.F. n. GRZLRA84S50A893U; **Giacinto Antonella** C.F. n. GCNNNL82L67G942J; **Giaculli Angela** C.F. n. GCLNGL69T61A666K; **Giganti Gerardo** C.F. n. GGNGRD89A09L418S; **Giosa Anna** C.F. n. GSINNA70L52H703R; **Giraldi Teodosio** C.F. n. GRRTDS66C29G942M; **Genovese Carmelina** C.F. n. GNVCMML90P54G942N; **Genovese Giuseppe** C.F. n. GNVGPP65C27G942M; **Graziadei Antonio** C.F. n. GRZNTN78C11G942G; **Graziano Giuseppe** C.F. n. GRZGPP86P13F104Z; **Graziano Roberto** C.F. n.

GRZRRT89T26F104Q; **Graziuso Sara** C.F. n. GRZSRA79S44G942M; **Grimaldi Claudia** C.F. n. GRMCLD79L54G942J; **Grippo Teresa** GRPTRS81R63L418F; **Guaragna Alessandro** C.F. n. GRGLSN74D49A669W; **Guma Angelica** C.F. n. GNUNLC84A67G942P; **Iannibelli Antonio Junior** C.F. n. NNBNNJ83P05E919K; **Labella Antonella** C.F. n. LBLNNL66E70G942X; **Lacapra Pasquale** C.F. n. LCPPQL69E29L192Z; **Ladik Miriam** C.F. n. LDKMRM77H48G942L; **La Notte Anna** C.F. n. LNTNNA69A71G942C; **Lapenna Lucia** C.F. n. LPNLCU70L61G942I; **Lauciello Anna** C.F. n. LCLNNA92H51G942U; **Lisanti Maria** C.F. n. LSNMRA79L47B440Y; **Locantore Vita** C.F. n. LCNVTI76S66G942F; **Lofrano Egidio** C.F. n. LFRGDE84H17G942Y; **Lofrano Giuseppe** C.F. n. LFRGPP87H29G942N; **Loguercio Canio** C.F. n. LGRCNA78E21G942I; **Lolaico Giuseppe** C.F. n. LLCGPP82C02L418L; **Lolaico Vito** C.F. n. LLCVTI80A24L418E; **Lombardi Arianna** C.F. n. LMBRNN84A59L219Y; **Lo Ponte Francesco** C.F. n. LPNFNC68A15I305C; **Luongo Anita** C.F. n. LNGNTA85C41G942Y; **Lutrelli Caterina** C.F. n. LTRCRN91L46G786P; **Macchia Ilenia Francesca** C.F. n. MCCLFR83B63G942H; **Malatesta Vincenzo** C.F. n. MLTVCN68C17Z133H; **Manfredelli Maria Teresa** C.F. n. MNFMTR87T49E409E; **Manzella Giuseppina** C.F. n. MNZGPP76C59L859G; **Manzione Nicola** C.F. n. MNZNCL75C20G942T; **Marciello Rosaria Tiziana** C.F. n. MRCRRT74T68L738M; **Mariniello Nicola** C.F. n. MRNNCL88H12L418S; **Marino Silvia** C.F. n. MRNSLV74C47F052F; **Martino Sonia** C.F. n. MRTSNO85C58G942I; **Martino Vittoria** C.F. n. MRTVTR74M71L197C; **Martinelli Rocchina** C.F. n. MRTRCH91H42G942Q; **Matera Filippo** C.F. n. MTRFPP82M06G712V; **Matera Rosa** C.F. n. MTRRSO78A71G942B; **Matturro Gabriella** C.F. n. MTTGRL77D62C361D; **Mauro Francesca** C.F. n. MRAFNC77H52A091U; **Mecca Carmela** C.F. n. MCCCML79M64F205I; **Mecca Caterina** C.F. n. MCCCRLN76R50G942R; **Mitidieri Luciana** C.F. n. MTDDL93M46E409M; **Molinari Maria Rocchina** C.F. n. MLNMRC78M58G942S; **Molinari Nicola** C.F. n. MLNNCL62A11I305V; **Morrone Rocco** C.F. n. MRRRCC79S21G793Q; **Motta Biagio** C.F. n. MTTBGI81E17E409A; **Nigro Antonella** C.F. n. NGRNNL77T54G942K; **Nolè Incoronata** C.F. n. NRONRN71M67G942P; **Olita Erica** C.F. n. LTONRC84C54G942F; **Onofrio Elisa** C.F. n. NFRLSE88R52G942L; **Pace Antonio** C.F. n. PCANTN71P18G942T; **Padula Antonietta** C.F. n. PDLNNT86L67G942U; **Palladino Mariarosaria** C.F. n. PLLMRS88L42G942C; **Pappalardo Luca** C.F. n. PPPLCU84B06G942B; **Pappalardo Rocco** C.F. n. PPRRCC74M20G081Y; **Pascale Raffaella** C.F. n. PSCRFL87E65G793E; **Pepe Margherita** C.F. n. PPEMMGH82P70L418D; **Pergola Marco** C.F. n. PRGMRC85R08G942O; **Perri Caterina** C.F. n. PRRCRN91P56G942C; **Petrone Pamela** PTRPML79B47G942B; **Petrosino Maria** C.F. n. PTRMRA85T69E409T; **Picerno Tiziana** C.F. n. PCRTZN74B44G942I; **Piliero Santa** C.F. n. PLRSNT79E63I954O; **Pizzichillo Alberto** C.F. n. PZZLRT80S15L181X; **Potenza Daniela** PTNDNL74D50G942Q; **Potenza Laura** C.F. n. PTNLRA73H58G942C; **Punzi Gerardo** C.F. n. PZNZGNR75D23C136K; **Radice Ivano** C.F. n. RDCVNI85H03L418X; **Rado Mariangela** C.F. n. RDAMNG83H66G942Q; **Rado Vanessa Vitina** C.F. n. RDAVSS87H55G942E; **Rinelli Donatella** C.F. n. RNLDTL75R55G942H; **Robortaccio Emilio** C.F. n. RBRMLE73H16G942W; **Roma Antonio** C.F. n. RMONTN83E28G942D; **Romaniello Carmela** C.F. n. RMNCML76C68G942E; **Romano Clelia** C.F. n. RMNCLL79S47H730O; **Rossino Emanuela** C.F. n. RSSMNL93T50H703A; **Russo Annalisa** C.F. n. RSSNLS83H53G942E; **Russo Rocco Danilo** RSSRCD84L03G942D;

**Russo Valentina** C.F. n. RSSVNT85D50G942P; **Salvatore Angela Maria** C.F. n. SLVNLM83L64G942J; **Sansone Anna Lisa** C.F. n. SNSNLS81R65G942Z; **Sansone Mariangela** C.F. n. SNSMNG84L71G942P; **Santini Maria Rosaria** C.F. n. SNTMRS77L41G786Z; **Stabile Caterina** C.F. n. STBCRN74R59L197R; **Stenta Adriana** C.F. n. STNDRN67T61G942X; **Stolfi Marilena** C.F. n. STLMLN82L54G942J; **Suozzo Raffaella** C.F. n. SZZRFL77S59G942R; **Tamburrino Rosa** C.F. n. TMBRSO62D51L532A; **Tarasco Margherita** C.F. n. TRSMGH84H58F052B; **Tempone Anna Maria** C.F. n. TMPNMR93C66G942H; **Tortoriello Serena** C.F. n. TRTSRN86H51G942L; **Tranchitella Caterina** C.F. n. TRNCRN73A63G942O; **Trippetta Tiziana** C.F. n. TRPTZN87B63F104M; **Tulimieri Gerardo** C.F. n. TLMGRD72L19Z614Z; **Urti Elena** C.F. n. RTULNE75C67D390S; **Valente Carolina** C.F. n. VLNCLN75H50G942L; **Velucci Antonella** C.F. n. VLVNNL91C55A662L; **Verrastro Salvatore** C.F. n. VRRSVT87S12G942G; **Vigilante Elena** C.F. n. VGLLNE78T67L258D; **Viglioglia Angelo** C.F. n. VGLNGL91L30F104Z; **Vinci Rosanna** C.F. n. VNCRRN69A52G942T; **Vinciguerra Antonietta** C.F. n. VNCNNT64S54D643Y; **Viscusi Silvana** VSCSVN76H68G942T; **Visone Francesca** C.F. n. VSNFNC93A58G942E; **Vitacca Silvana** C.F. n. VTCSLV91H63E977W; **William Mary** C.F. n. WLLMRY72S49G942R; **Zanda Lia Teresa** C.F. n. ZNDLRS82E63G942D tutti elettivamente domiciliati in Potenza al Viale Marconi 75 presso lo Studio dell'Avv. Antonio Giuseppe Galgano che li rappresenta e difende giuste procure in calce al presente Ricorso

***RICORRENTI***

**CONTRO**

**1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro – Legale Rappresentante pro tempore, con sede in Roma al Largo Trastevere n. 76/A (C.F.: 80185250588), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sede di Potenza al Corso XVIII Agosto n. 68

**2) UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI POTENZA** in persona del legale rapp. p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sede di Potenza al Corso XVIII Agosto n. 68

**NONCHE' CONTRO NELLA LORO QUALITA' DI CONTROINTERESSATI**

**3) TUTTI I DOCENTI** iscritti nella II° e III° fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Potenza, per tutte le Classi di concorso,

valide per gli aa.ss., 2017-2020, ed i **Docenti** che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" dei Ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio.

**RESISTENTI**

### **Cenno dei fatti**

Tutti i Ricorrenti sono in possesso di Laurea Magistrale o Diploma ISEF nonché dei **24 Cfu** in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche previste quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal Decreto Lgs. n. 59/2017.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, mediante l'adozione del Decreto Ministeriale **n. 374/2017**, incidentalmente **impugnato**, ha però precluso, in maniera del tutto illegittima ai Ricorrenti la possibilità di essere inseriti nella seconda fascia aggiuntiva delle Graduatorie di Circolo e di Istituto.

**I 24 Cfu rappresentano il requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5 Decreto Lgs n. 59/2017.**

Il legislatore, **all'art. 1 comma 110 della Legge n. 107 del 2015** ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal Decreto Lgs. n. 59/2017.

In conformità alla legge delega, il legislatore delegato **con il Decreto Lgs n. 59/2017** ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento dei 24 Cfu in specifici SSD.

In altri termini, **nell'alveo dell'art. 1 comma 110 della Legge n.107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente:** ciò ha fatto all'art. 5 e 17 del Decreto Lgs. n. 59/2017 ove ha chiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 Cfu.

**Pertanto l'abilitazione è equivalente al possesso dei 24 cfu** per espressa previsione legislativa, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali.

Ne consegue che l'esclusione dei Ricorrenti è illegittima.

L'individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla seconda fascia è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla l. 107/ 2015.

**Vista l'identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa dei Ricorrenti, che permetterà loro di accedere al prossimo concorso, appare come logica conseguenza che l'esclusione dei Ricorrenti dall'immissione nella II Fascia di Circolo e di Istituto determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe.**

Evidente la illegittimità costituzionale di tale situazione nel caso in cui la norma fosse così interpretata determinando **disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso ai concorsi tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima esclusione del ricorrente.**

Secondo una necessaria interpretazione che sia costituzionalmente orientata, invece, ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla seconda fascia è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata **concorsuale in ciò confermano la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.**

Pertanto non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'accesso a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e la successiva negazione del diritto del ricorrente ad essere inseriti nella seconda fascia delle G.I.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con **dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto del ricorrenti ad accedere alla seconda fascia delle G.I. anch'esse riservate ai docenti abilitati.**

A tutto quanto sin qui dedotto va aggiunto che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, mediante l'emanazione del D.M. n. 92 del 08.02.2019

inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 Cfu.

In altri termini, è lo stesso Ministero dell'Istruzione mediante il D.M. sopra citato, a riconoscere il valore abilitante della **laurea unitamente ai 24 Cfu.**

La disparità di trattamento tra gli stessi docenti che da un lato vengono considerati abilitati in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno è palese laddove il Miur esclude l'inserimento nella 2° fascia aggiuntiva delle G.I..

**Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823/2019 pubbl. il 22/03/2019** ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu:

*Nelle motivazioni il Tribunale afferma quanto segue: “La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia –pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all’accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz’altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi....(omissis).... P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu...”.*

**Emerge chiaramente l'illegittimità dell'operato del MIUR.**

Tutto ciò premesso in fatto,



## DIRITTO

**ILLEGITTIMITÀ DEL DM 374/2017 E DEL SUCCESSIVO DECRETO DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE, NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE ALLA RICORRENTE L'INSERIMENTO NELLA SECONDA FASCIA DELLE G.I. - VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COSTITUZIONE.**

Il Ministero dell'Istruzione nega il diritto dei Ricorrenti di essere inseriti nella seconda fascia delle G.I.

Invero, il D.M. 374/2017, all'articolo 2 rubricato "*Titoli di accesso alla II^ e III^ fascia delle graduatorie di circolo e di istituto*" prevede che hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli *"..aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 1051/2016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione:*

*1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);*

*2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID..."*

**Il Decreto Ministeriale è illegittimo ed in violazione della normativa primaria e va disapplicato per le ragioni che seguono.**

L'illegittimità del Decreto Ministeriale n. 374/2017 determina la conseguenziale illegittimità del Decreto Ministeriale dell'11.05.2018 e del successivo Decreto dipartimentale del 29.03.2019, dettato in tema di aggiornamento semestrale delle graduatorie di seconda fascia in ragione dell'impossibilità, per i Ricorrenti, di essere inseriti, quali docenti abilitati, tra i docenti di seconda fascia.

Appare innegabile che i Ricorrenti sono in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante costituito dal Diploma di Laurea e dei 24 Cfu in specifici settori disciplinari.

Il superamento di specifici esami universitari ha permesso loro di conseguire tutti i 24 crediti formativi universitari richiesti dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente e, dunque, di acquisire la conoscenza e la preparazione nelle discipline didattiche e di insegnamento.

**Il programma didattico da loro affrontato consente di affermare, senza timore di smentita, che sono tutti in possesso di un bagaglio culturale adeguato allo svolgimento della professione di docente.**

**I 24 Crediti formativi in specifici settori disciplinari, sono stati utilizzati dal legislatore di cui al D.Lgs 59/2017 quale titolo di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento dei docenti e dunque quale ridefinizione del concetto di "abilitazione" previsto dalla norma di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 110.**

Tutti i Ricorrenti ritengono, pertanto, di essere abilitati all'insegnamento e di poter essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto e di Circolo anche nella II<sup>a</sup> fascia aggiuntiva per le ragioni che seguono.

E' necessaria una breve ricostruzione del quadro normativo del sistema di reclutamento del personale docente.

La legge 107/2015 cd. Buona Scuola, ha previsto che *"A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del **relativo titolo di abilitazione** all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità..."*

Mediante la pubblicazione del decreto Legislativo del 13 Aprile è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181 della legge 107/2015.



Mediante tale novella legislativa, sempre sulla scorta della legge delega **107/2015** che *expressis verbis* continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso scompare totalmente l'abilitazione che viene sostituita dal requisito "dei tre anni di servizio" ovvero del conseguimento dei "24 cfu" (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs 59/2017).

La comparazione legislativamente operata è la seguente:

- ✓ il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione;
- ✓ l'abilitazione è stata fino ad ora definita come superamento di Tfa, Pas e SSIS;
- ✓ a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso.

Infatti il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 l. 107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione" ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM 616/2017 ovvero l'espletamento di tre anni di servizio.

Ne deriva che il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, **crediti formativi in possesso di tutti gli Odierni Ricorrenti**.

La premessa è confermata da espresse disposizione legislative.

Invero, ai sensi e per gli effetti **dell'art. 17 D.Lgs 59/2017**, dove al comma 3 indica con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al successivo concorso che sarà bandito presumibilmente nel mese di giugno 2018: "*...La procedura di cui al comma 2, lettera c), e' bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed e' riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di **almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti.***"

**Il legislatore ha inteso “sostituire” l’abilitazione all’insegnamento con il conseguimento dei 24 Cfu.**

Così l'**articolo 5 del D. Lgs n. 59/2017**: *“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

*a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

*b) **24 crediti formativi universitari** o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...”*

Il legislatore richiede uno specifico requisito per l’accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l’accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

In effetti, il Decreto Ministeriale n. 374/2017 appare in contrasto con la normativa costituita dall’art. 1 comma 110 di cui alla legge 107/2015 come attuata dal legislatore delegato mediante il decreto Lgs. n. 59/2017 e la domanda del ricorrente appare fondata anche alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato, Ordinanza n. 6229/2018.

È necessaria, a questo punto, una breve ricostruzione del quadro normativo del sistema di reclutamento del personale.

La **legge n. 107/2018 “c.d. Buona Scuola”**, ha previsto che: *“A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all’art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo*

*titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria i primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ...".*

Mediante la pubblicazione del decreto legislativo del Decreto Lgs. del 13.04.2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181 della legge n. 107/2015.

Mediante tale novella legislativa, sempre sulla scorta della legge delega della legge n. 107/2015 che *expressis verbis* continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore stabilisce la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso scompare totalmente l'abilitazione che viene sostituita dal requisito "dei tre anni di servizio" ovvero del conseguimento dei "24Cfu", come stabilito dagli artt. 5 e 17 del D. Lgs. n. 59/2017.

La comparizione legislativa operata è la seguente:

Il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione e l'abilitazione è stata finì ad ora definita come superamento di TFA, PAS e SSIS; a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso; infatti il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della delega (art. 1, comma 110, legge 107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "**abilitazione**" ha chiaramente chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso anche dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'Allegato A del Decreto Ministeriale n. 616/2017 ovvero l'espletamento di tre anni di servizio; *ergo*, il concetto di abilitazione – finora intesa come conseguimento dei percorsi TFA, PAS e SSIS – è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso dei Ricorrenti.

Ciò è confermato da espresse disposizione legislative.

Invero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 D. lgs. n. 59/2017, dove al comma 3 si indicano con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al successivo concorso che sarà bandito presumibilmente nel mese di giugno 2018: " *...la procedura di cui al*

*comma 2, lettera c), è bandita con cadenza biennale in ciascun regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed è riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine della presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non consecutivi negli otto anni precedenti ...”.*

**In altri termini, lo stesso legislatore equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l’abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cfu o 36 mesi.**

**Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823/2019 pubblicata il 22/03/2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu:** *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).*

*In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia –pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all’accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.*

*Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.*

*Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz’altro possibile nel caso di specie.*

*Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi....(omissis).... **P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 Cfu...**”.*

*La condotta del Ministero, che non consente ai Ricorrenti di essere inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di Istituto è illegittima e discriminatoria.*

Invero, tenendo conto dell'identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa dei Ricorrenti, che permetterà loro di accedere al prossimo concorso sempre riservato ai docenti abilitati come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, è del tutto evidente che escludere i Ricorrenti dall'accesso alla seconda fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni analoghe: la situazione analoga è l'accesso ai concorsi tutti riservati agli abilitati.

Di conseguenza, l'accesso alla 2° fascia non può essere precluso ai ricorrenti in possesso dei **24 Cfu in specifici settori scientifico disciplinari**.

**Evidente l'illegittimità costituzionale di tale situazione** nel caso in cui la norma fosse così interpretata determinando disparità di trattamento fra docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso al concorso.

Secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata invece ove si convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla seconda fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermano la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.

Pertanto non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nell'accesso all'uno o all'altra procedura concorsuale e, conseguentemente, alla seconda fascia delle G.I.

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con **l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti**.

**Sul punto si evidenzia l'esistenza di una questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 5 e 17 D. Lgs n. 59/2017 rispetto all'art. 3 e 97 Costituzione sul presupposto che l'identica situazione sostanziale del requisito dell'accesso ai concorsi è tutelata dalla norma di cui all'art. 1, comma 110 Legge n. 107/2015.**

**In altri termini.**

**Se il legislatore di cui alla legge 107/2015 ha inteso affermare, *expressis verbis*, che “a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, *esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento..*”**

Se il legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di reclutamento del personale docente ha affermato che “*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

*a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

*b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA..”*

**E' evidente che il decreto legislativo ha equiparato l'abilitazione all'insegnamento con i 24 Cfu.**

I Ricorrenti, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu vantano, pertanto, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs n. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 legge n. 107/2015).

I ricorrenti, pertanto, possono essere inclusi nella seconda fascia delle G.I. in quanto docenti abilitati all'insegnamento: in difetto si configurerebbe una disparità di trattamento tra situazioni analoghe in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Il Ministero dell'Istruzione, con decreto **92 del 08.02.2019**, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all'articolo 3, rubricato “*Requisiti di ammissione e articolazione del percorso*”, quanto segue: “... *b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al **comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo** con riferimento alle procedure distinte per la scuola*



*secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ...”*

Il Decreto Legislativo n. 59/2017, all'articolo 5 statuisce quanto segue: “*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

*a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

*b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”*

**Dunque il D.M. 92/2019 consente, alla luce della nuova normativa, la partecipazione al Tfa sostegno dei docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.**

Il Ministero dell'Istruzione ha riconosciuto il valore abilitante della laurea con i 24 Cfu consentendo ai docenti l'accesso al TFA sostegno.

In conclusione

La ineludibile regola del sillogismo non consente altra conclusione:

**a) possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati;**

**b) al Tfa sostegno accedono i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.**

**Ne consegue che i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella seconda fascia aggiuntiva delle Graduatorie di circolo e di Istituto.**

**IL DECRETO MINISTERIALE È ILLEGITTIMO IN QUANTO OVE FOSSE INTERPRETATO NEL SENSO DI RICHIEDERE PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CONCORSO PER L'INSEGNAMENTO UN TITOLO E CIOÈ QUELLO ABILITATIVO CHE INVECE LA NORMATIVA EUROPEA NON RICHIEDE SI PORREBBE IN CONTRASTO CON LE INDICAZIONI COMUNITARIE OPERANDO UNA REFORMATIO IN PEJUS**

## **DEL CRITERIO DI SELEZIONE**

La norma si pone in contrasto con le indicazioni comunitarie aggiungendo un requisito restrittivo per la partecipazione al concorso per l'insegnamento.

**Ed è significativo evidenziare come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare.**

**Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi”.**

Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce d'istituto è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D. Lgs n. 206/2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

**Pertanto è indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015 sottolineare la assoluta irrilevanza della cd. “abilitazione all'insegnamento”.**

Il medesimo art. 1, comma 79 stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

Ciò sta a significare che il legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.

Del resto le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di “professione regolamentata” non necessitano di alcuno sforzo interpretativo in ragione della loro inusitata chiarezza.

Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il D. L.vo del 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE."

**Si richiamano le definizioni normative richiamate dalle disposizioni comunitarie potendosi affermare, senza timore di smentita che:**

a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea “qualifica professionale” al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all’esercizio della stessa;

b) I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell’Unione Europea rientrano nella definizione di “titolo di formazione” e quindi di “qualifica professionale” utile all’esercizio della “professione regolamentata”;

**c) I termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea;**

d) Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di “qualifica professionale” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all’esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la “qualifica professionale” adottata dalla normativa dell’Unione Europea.

**Il Ministero dell'Istruzione, mediante Decreto Ministeriale del 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso;** in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titolo consentono l'accesso alla professione di docente.

**Dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e Decreto Ministeriale n. 39/1998) ciò che**

**emerge e che tali titoli sono idoneo all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale".**

Del resto, l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e **vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53)**: ciò sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell'Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi!!

Tanto premesso i Ricorrenti tutti, come sopra domiciliati, rappresentati e difesi,

#### **CHIEDONO**

All.mo signor Giudice designato presso il **Tribunale Civile di Potenza**, in funzione del **Giudice del Lavoro** voglia, a norma dell'art. 442 del c.p.c., fissare l'udienza di discussione del presente ricorso ed accogliere le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:

#### **IN VIA PRINCIPALE**

Per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 374/2017, art. 2 lettera A n. 4 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali, in quanto illegittimi, **ACCERTARE** e **DICHIARARE** che i Ricorrenti tutti sono in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito da Diploma di Laurea affiancato da 24 Cfu e **ORDINARE** al Ministero convenuto di **INSERIRLI** nella seconda fascia (II^ fascia) delle Graduatorie di circolo e di Istituto del personale docente, per il triennio 2017/2020 ovvero nella seconda fascia aggiuntiva per la classe di concorso spettante in riferimento allo

specifico Diploma di Laurea ovvero per quelle ritenute oppure in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.

**ADOTTARE**, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva dei Ricorrenti.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminato con CU pari ad € 259,00.

Allegati come da separato indice.

**Avv. Antonio Giuseppe Galgano**

**TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA  
SEZIONE LAVORO  
RICORSO EX ART. 414 E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX  
ART. 151 CPC**

**PER**

**Amato Maria** C.F. n. MTAMRA68H46C125E; **Artusi Daniela** C.F. n. RTSDDL70P47G942U; **Benedetto Gianpietro** C.F. n. BNDGPR79C15G942X; **Bonomo Fabiana** C.F. n. BCHFBN94L41F104G; **Bochicchio Valeria** C.F. n. BCHVLR86E62L418Q; **Bonelli Silvana** C.F. n. BNLSVN73B63G942X; **Bonomo Marianna** C.F. n. BNMMRN87P64F205B; **Bonomo Mariella** BNMMLL78C64G786T; **Bruno Agnese** C.F. n. BRNGNS73H66G942T; **Caputo Lucia** C.F. n. CPTLCU82L46R104Y; **Carbone Eufemia** C.F. n. CRBFLE74A56G942J; **Carratù Katia** C.F. n. CRRKTA72D50D086J; **Carriero Donatella** C.F. n. CRRDNT86M66G492C; **Caschetta Michela** C.F. n. CSCMHL75L51F104J; **Castelluccio Michela** C.F. n. CSTMHL85E44C619G; **Cestari Angelica** C.F. n. CSTNLC82B66E919P; **Cillis Giuseppe** C.F. n. CLLGPP80C20G942D; **Colucci Assunta** C.F. n. CLCSNT77D69G942Q; **Coluzzi Michele** C.F. n. CLZMHL88H26G942U; **Coviello Andreina** C.F. n. CVLNRN68R50G942H; **Coviello Renata** C.F. n. CVLRNT81C44G942E; **Cresci Flavia** C.F. n. CRSFLV87L53E919X; **D'Alterio Vollaro Paloma** C.F. n. DLTPLM81A49L219R; **D'Andrea Elvira** C.F. n. DNDLVR86P58E409V; **De Bonis Anna Maria** C.F. n. DBNNMR87H47G942U; **De Bonis Carmelita** C.F. n. DBNCML92B61G942U; **De Carlo Patrizia** C.F. n. DCRPRZ73E66G942V; **D'Elia Angela** C.F. n. DLENGL85D48I4220; **Delle Donne Marco** C.F. n. DLLMRC85D19G942D; **De Maria Fausto Alberto** C.F. n.

DMRFTL76A27C619J; **Del Prete Silvia Rita** C.F. n. DLPSVR87H67F104Q; **De Rosa Rocco** C.F. n. DRSRCC83R18L418U; **De Salvatore Tiziana** C.F. n. DSLTZN71S60G942B; **Di Blasio Maria Pia** C.F. n. DBLMPN71R68Z103T; **Di Capua Teodosio** C.F. n. DCPTDS89B13G942Y; **Di Giacomo Rosanna** C.F. n. DGCRSN85E46F839E; **Di Ioia Giorgio Serafina** C.F. n. GRGSFN81D69G942Z; **Di Virgilio Antonio** C.F. n. DVRNTN69A28I305U; **Dolce Donatella** C.F. n. DLCDTL81R56G942F; **Faraone Marianna** C.F. n. FRNMNN83R48H703X; **Fermo Franca** C.F. n. FRMFNC78R52L418C; **Ferrara Antonio** C.F. n. FRRNTN75S24E409B; **Ferri Teresa** C.F. n. FRRTSR90P54L418F; **Figliolia Anna** C.F. n. FGLNNA72D51H703O; **Frontuto Giuseppe** C.F. n. FRNGPP87A05L418Y; **Fulgione Laura** C.F. n. FLGLRA87D68G942W; **Fusco Valeria** FSCVLR87H57G942X; **Gagliardi Ermelinda** C.F. n. GGLRLN89S58E409B; **Gargaglione Rita** C.F. n. GRGRTI71S66C619U; **Garzillo Laura** C.F. n. GRZLRA84S50A893U; **Giacinto Antonella** C.F. n. GCNNNL82L67G942J; **Giaculli Angela** C.F. n. GCLNGL69T61A666K; **Giganti Gerardo** C.F. n. GGNGRD89A09L418S; **Giosa Anna** C.F. n. GSINNA70L52H703R; **Giraldi Teodosio** C.F. n. GRRTDS66C29G942M; **Genovese Carmelina** C.F. n. GNVCMML90P54G942N; **Genovese Giuseppe** C.F. n. GNVGPP65C27G942M; **Graziadei Antonio** C.F. n. GRZNTN78C11G942G; **Graziano Giuseppe** C.F. n. GRZGPP86P13F104Z; **Graziano Roberto** C.F. n. GRZRRT89T26F104Q; **Graziuso Sara** C.F. n. GRZSRA79S44G942M; **Grimaldi Claudia** C.F. n. GRMCLD79L54G942J; **Grippo Teresa** GRPTRS81R63L418F; **Guaragna Alessandro** C.F. n. GRGLSN74D49A669W; **Guma Angelica** C.F. n. GNUNLC84A67G942P; **Iannibelli Antonio Junior** C.F. n. NNBNNJ83P05E919K; **Labella Antonella** C.F. n. LBLNNL66E70G942X; **Lacapra Pasquale** C.F. n. LCPPQL69E29L192Z; **Ladik Miriam** C.F. n. LDKMRM77H48G942L; **La Notte Anna** C.F. n. LNTNNA69A71G942C; **Lapenna Lucia** C.F. n. LPNLCU70L61G942I; **Lauciello Anna** C.F. n. LCLNNA92H51G942U; **Lisanti Maria** C.F. n. LSMMRA79L47B440Y; **Locantore Vita** C.F. n. LCNVTI76S66G942F; **Lofrano Egidio** C.F. n. LFRGDE84H17G942Y; **Lofrano Giuseppe** C.F. n. LFRGPP87H29G942N; **Loguercio Canio** C.F. n. LGRCNA78E21G942I; **Lolaico Giuseppe** C.F. n. LLCGPP82C02L418L; **Lolaico Vito** C.F. n. LLCVTI80A24L418E; **Lombardi Arianna** C.F. n. LMBRNN84A59L219Y; **Lo Ponte Francesco** C.F. n. LPNFNC68A15I305C; **Luongo Anita** C.F. n. LNGNTA85C41G942Y; **Lutrelli Caterina** C.F. n. LTRCRN91L46G786P; **Macchia Ilenia Francesca** C.F. n. MCCLFR83B63G942H; **Malatesta Vincenzo** C.F. n. MLTVCN68C17Z133H; **Manfredelli Maria Teresa** C.F. n. MNFMTR87T49E409E; **Manzella Giuseppina** C.F. n. MNZGPP76C59L859G; **Manzione Nicola** C.F. n. MNZNCL75C20G942T; **Marciello Rosaria Tiziana** C.F. n. MRCRRT74T68L738M; **Mariniello Nicola** C.F. n. MRNNCL88H12L418S; **Marino Silvia** C.F. n. MRNSLV74C47F052F; **Martino Sonia** C.F. n. MRTSNO85C58G942I; **Martino Vittoria** C.F. n. MRTVTR74M71L197C; **Martinelli Rocchina** C.F. n. MRTRCH91H42G942Q; **Matera Filippo** C.F. n. MTRFPP82M06G712V; **Matera Rosa** C.F. n. MTRRSO78A71G942B; **Matturro Gabriella** C.F. n. MTTGRL77D62C361D; **Mauro Francesca** C.F. n. MRAFNC77H52A091U; **Mecca Carmela** C.F. n. MCCCML79M64F205I; **Mecca Caterina** C.F. n. MCCCRN76R50G942R; **Mitidieri Luciana** C.F. n. MTDDL93M46E409M; **Molinari Maria Rocchina** C.F. n. MLNMRC78M58G942S; **Molinari Nicola** C.F. n. MLNNCL62A11I305V; **Morrone Rocco** C.F. n. MRRRCC79S21G793Q; **Motta Biagio** C.F. n. MTTBGI81E17E409A;



**Nigro Antonella** C.F. n. NGRNNL77T54G942K; **Nolè Incoronata** C.F. n. NRONRN71M67G942P; **Olita Erica** C.F. n. LTONRC84C54G942F; **Onofrio Elisa** C.F. n. NFRLSE88R52G942L; **Pace Antonio** C.F. n. PCANTN71P18G942T; **Padula Antonietta** C.F. n. PDLNNT86L67G942U; **Palladino Mariarosaria** C.F. n. PLLMRS88L42G942C; **Pappalardo Luca** C.F. n. PPPLCU84B06G942B; **Pappalardo Rocco** C.F. n. PPRRCC74M20G081Y; **Pascale Raffaella** C.F. n. PSCRFL87E65G793E; **Pepe Margherita** C.F. n. PPEMMGH82P70L418D; **Pergola Marco** C.F. n. PRGMRC85R08G942O; **Perri Caterina** C.F. n. PRRCRN91P56G942C; **Petrone Pamela** PTRPML79B47G942B; **Petrosino Maria** C.F. n. PTRMRA85T69E409T; **Picerno Tiziana** C.F. n. PCRTZN74B44G942I; **Piliero Santa** C.F. n. PLRSNT79E63I954O; **Pizzichillo Alberto** C.F. n. PZZLRT80S15L181X; **Potenza Daniela** PTNDNL74D50G942Q; **Potenza Laura** C.F. n. PTNLRA73H58G942C; **Punzi Gerardo** C.F. n. PZNZGNR75D23C136K; **Radice Ivano** C.F. n. RDCVNI85H03L418X; **Rado Mariangela** C.F. n. RDAMNG83H66G942Q; **Rado Vanessa Vitina** C.F. n. RDAVSS87H55G942E; **Rinelli Donatella** C.F. n. RNLDTL75R55G942H; **Robortaccio Emilio** C.F. n. RBRMLE73H16G942W; **Roma Antonio** C.F. n. RMONTN83E28G942D; **Romaniello Carmela** C.F. n. RMNCML76C68G942E; **Romano Clelia** C.F. n. RMNCLL79S47H730O; **Rossino Emanuela** C.F. n. RSSMNL93T50H703A; **Russo Annalisa** C.F. n. RSSNLS83H53G942E; **Russo Rocco Danilo** RSSRCD84L03G942D; **Russo Valentina** C.F. n. RSSVNT85D50G942P; **Salvatore Angela Maria** C.F. n. SLVNLM83L64G942J; **Sansone Anna Lisa** C.F. n. SNSNLS81R65G942Z; **Sansone Mariangela** C.F. n. SNSMNG84L71G942P; **Santini Maria Rosaria** C.F. n. SNTMRS77L41G786Z; **Stabile Caterina** C.F. n. STBCRN74R59L197R; **Stenta Adriana** C.F. n. STNDRN67T61G942X; **Stolfi Marilena** C.F. n. STLMLN82L54G942J; **Suozzo Raffaella** C.F. n. SZZRFL77S59G942R; **Tamburrino Rosa** C.F. n. TMBRSO62D51L532A; **Tarasco Margherita** C.F. n. TRSMGH84H58F052B; **Tempone Anna Maria** C.F. n. TMPNMR93C66G942H; **Tortoriello Serena** C.F. n. TRTSRN86H51G942L; **Tranchitella Caterina** C.F. n. TRNCRN73A63G942O; **Trippetta Tiziana** C.F. n. TRPTZN87B63F104M; **Tulimieri Gerardo** C.F. n. TLMGRD72L19Z614Z; **Urti Elena** C.F. n. RTULNE75C67D390S; **Valente Carolina** C.F. n. VLNCLN75H50G942L; **Velucci Antonella** C.F. n. VLVNNL91C55A662L; **Verrastro Salvatore** C.F. n. VRRSVT87S12G942G; **Vigilante Elena** C.F. n. VGLLNE78T67L258D; **Viglioglia Angelo** C.F. n. VGLNGL91L30F104Z; **Vinci Rosanna** C.F. n. VNCRRN69A52G942T; **Vinciguerra Antonietta** C.F. n. VNCNNT64S54D643Y; **Viscusi Silvana** VSCSVN76H68G942T; **Visone Francesca** C.F. n. VSNFNC93A58G942E; **Vitacca Silvana** C.F. n. VTCSLV91H63E977W; **William Mary** C.F. n. WLLMRY72S49G942R; **Zanda Lia Teresa** C.F. n. ZNDLRS82E63G942D tutti elettivamente domiciliati in Potenza al Viale Marconi 75 presso lo Studio dell'Avv. Antonio Giuseppe Galgano che li rappresenta e difende giuste procure in calce al presente Ricorso

.

***RICORRENTI***

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro – Legale Rappresentante pro tempore, con sede in Roma al Largo Trastevere n. 76/A (C.F.: 80185250588), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sede di Potenza al Corso XVIII Agosto n. 68

**UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI POTENZA** in persona del legale rapp. p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sede di Potenza al Corso XVIII Agosto n. 68

**NONCHE' CONTRO NELLA LORO QUALITA' DI CONTROINTERESSATI**

**TUTTI I DOCENTI** iscritti nella II° e III° fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Potenza, per tutte le Classi di concorso, valide per gli aa.ss., 2017-2020, ed i **Docenti** che in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" dei Ricorrenti sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio.

Il sottoscritto Avv. Antonio Giuseppe Galgano, nella sua qualità di difensore di fiducia dei su elencati Ricorrenti

**PREMESSO**

- Che il numero dei contro interessati necessari al fine di istaurare integralmente il contraddittorio è elevato comprendendo tutti coloro che si vedrebbero scavalcare in graduatoria a causa del riconoscimento del diritto dei Ricorrenti ad essere inclusi nelle Graduatorie di II Fascia;
- Che la notifica nei modi ordinari risulterebbe oltremodo onerosa sia visto il gran numero degli eventuali contro interessati sia la difficoltà nel reperire i loro domicili;
- Che la validità della notifica per pubblici proclami è da ritenersi eccessivamente onerosa e che, comunque, la sua regolarità è stata più volte disconosciuta dal Consiglio di Stato;

- Che il Giudice adito può autorizzare la notifica anche con il mezzo telematico consistente nella pubblicazione del Ricorso sul sito internet dell'Amministrazione chiamata in giudizio;

Tutto ciò premesso e considerato l'Istante nella veste di cui sopra

**CHIEDE**

All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Potenza – Sez. Lavoro di voler autorizzare la notifica per via telematica, tramite pubblicazione del Ricorso per intero o per estratto con annesso provvedimento giudiziale nell'apposita area tematica del MIUR dedicata alla pubblicazione dei Ricorsi da notificarsi per via telematica.

Con osservanza

**Avv. Antonio Giuseppe Galgano**